

N. R.G. 64052/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **64052/2018** promossa da:

**REGIONE LAZIO** (C.F. 80143490581), con il patrocinio dell'avv. D'AMATA CARLO,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AMATA CARLO

**OPPONENTE**

contro

**MELE ENGINEERING PROF. ING. MICHELE MELE E ING. GIUSEPPE SFORZA ASSOCIATI** (C.F. 04874761002), con il patrocinio dell'avv. FERRARA SIMONE e dell'avv. BRIGUGLIO ANTONIO (BRGNTN57C01F901T) PEZZI CLAUDIA (PZZCLD77L48H501B) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA ISONZO 34 00198 ROMA presso il difensore avv. FERRARA SIMONE

**OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 V e Vi comma D.L. 18/20 come conv. in L. 27/20.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La MELE Engineering Prof. Ing. Michele Mele e Ing. Giuseppe Sforza e Associati (già Mele Engineering Prof. Ing. Michele Mele e Associati), d'ora innanzi, per brevità, Mele Engineering, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi tra Mele Engineering e Pigreco srl, costituita con atto dell'11.02.1998, notificava in data 18.09.2018 alla Regione Lazio atto di precetto fondato sul lodo arbitrare del 23.07.2009 intimando alla Regione Lazio il pagamento di €15.705.697,14, lodo che ai sensi dell'art. 825 c.p.c. era stato dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma in data 23.10.2009, munito di formula esecutiva in data 4.11.2009 e notificato alla Regione Lazio in data 19.11.2009.



La Regione Lazio presentava opposizione deducendo, quale primo motivo, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto i lodi arbitrali pronunciati in data 7 ottobre 2005 e 28 luglio 2009 erano stati dichiarati nulli dalla sentenza n. 19775/2016 emessa dal Tribunale civile di Roma in data 24.10.2016. Pur essendo stata concessa l'inibitoria dalla Corte d'Appello, a seguito di gravame interposto dalla Mele Engineering, la sospensione dell'efficacia esecutiva doveva intendersi limitata alle statuizioni condannatorie relative ai capi in cui si condannava la Mele Engineering e la Pigreco srl alla restituzione delle somme versate dalla Regione Lazio in esecuzione del lodo arbitrale del 7.10.2005 ed alla rifusione delle spese di lite.

In secondo luogo, l'opponente eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'esecuzione per mancanza di titolo esecutivo, in quanto il lodo arbitrale aveva condannato la Regione Lazio al pagamento a favore dell'ATP costituita dalla "Mele Engineering-Prof. Ing. Michele Mele e Associati" insieme alla società PIGRECO s.r.l.; poiché l'atto costitutivo dell'ATP consta di un solo mandato con rappresentanza, la condanna nei confronti della Regione Lazio deve intendersi quale emessa a favore dei mandanti pro quota, senza alcuna solidarietà attiva.

Pertanto, in mancanza di indicazione di quote nel lodo e di incertezza sulla permanenza della ATP, il titolo esecutivo doveva ritenersi insussistente.

Quale terzo motivo, la Regione Lazio deduceva l'infondatezza della pretesa per erronea determinazione del *quantum debeatur*. Da una parte riteneva che le somme intimate a titolo di spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, onorari degli arbitri, compensi del CTU e della Segreteria per €577.655,56 non fossero legittimi. Infatti, contestava il potere di autoliquidazione dei compensi degli arbitri che, in mancanza di accordo, avrebbero dovuto ricorrere al Giudice per la determinazione del compenso, non essendo vincolante quanto indicato contestualmente alla pronuncia del lodo arbitrale.

Il lodo non sarebbe, quindi, titolo esecutivo, per quanto attiene alla liquidazione dei compensi degli arbitri.

Inoltre, non vi era prova del pagamento della tassa di registro a carico degli opposti, sia che si ritenesse ridondare la determinazione del Giudice nel dispositivo in ordine al governo delle spese di lite, poste per 2/3 a carico della Regione Lazio, sia che si ritenesse la responsabilità in parti eguali.

Inoltre, gli interessi erano stati erroneamente determinati in base al prospetto allegato.

Si costituiva la Mele Engineering, che in primo luogo, sollevava *exceptio iudicati* in quanto sarebbero già state decise con efficacia di giudicato, a favore della opposta, le questioni relative alla legittimazione attiva della precettante ed all'accertamento dell'avvenuto pagamento dell'imposta di



registro come risulta dalla sentenza n. 14141/2013 (Rg 47890/2011) emessa in relazione ad opposizione all'esecuzione resa sulle medesime doglianze. In particolare, contestava la presunta incertezza relativa al soggetto titolare del diritto di credito: tale doglianza sarebbe inammissibile in quanto già proposta nella causa risolta con sentenza n. 14141/2013 nel senso della corrispondenza del soggetto partecipe del lodo arbitrale con quello che aveva iniziato l'azione esecutiva nonché con la persistenza delle legittimazione attiva dell'ATP in quanto il mandato alla capogruppo era stato rilasciato fino all'estinzione dei rapporti, anche con riguardo alle attività processuali.

In seconda battuta faceva rilevare la perenzione dell'atto di precetto opposto in base al quale non era stata iniziata alcuna procedura esecutiva.

Nel merito, rappresentava che l'esecutività della sentenza del Tribunale di Roma era stata sospesa con ordinanza del 13.02.2017 (RGN. 7395-1/016) e che ad ogni buon conto il titolo esecutivo costituito dal lodo arbitrale doveva ritenersi ancora valido ed efficace secondo una duplice alternativa: la sentenza dichiarativa della nullità del lodo deve ritenersi di solo accertamento e quindi destinata ad essere esecutiva solo al passaggio in giudicato; diversamente opinando, ove si ritenesse di immediato contenuto esecutivo, la stessa deve ritenersi sospesa a seguito della concessione dell'inibitoria.

In punto di erronea determinazione del *quantum debeatur*, l'opposta, richiamando con valore di giudicato, la sentenza n. 14141/2013, rappresentava che era intervenuto l'accertamento in ordine al pagamento dell'imposta di registro da parte della Mele Engineering per l'importo di €385.692,00; che l'imposta di registro se di fronte all'Erario comportava una responsabilità solidale, nella ripartizione interna doveva seguire la natura delle posizione giuridiche sottese alla pronuncia oggetto di registrazione, con addebito dell'intero importo alla Regione Lazio.

Contestava inoltre la doglianza in merito all'asserita determinazione degli interessi e della ripartizione delle spese di funzionamento arbitrale stante la cessazione su tali questioni della materia del contendere per perenzione del precetto.

A seguito della prima udienza, veniva richiesto termine dalla Regione Lazio per dedurre sulla comparsa di costituzione e concesso doppio termine; la Regione Lazio non depositava alcuna nota e l'opposta faceva rilevare nella nota di replica la mancata contestazione di quanto affermato nella detta memoria anche ai fini dell'art. 115 c.p.c. in particolare in merito alla mancata proposizione di alcuna azione esecutiva e della conseguente perenzione del precetto.

La Regione Lazio successivamente alla scadenza del termine per repliche allegava di avere depositato le note autorizzare con prova della consegna (manca la quarta pec), affermando che la proposizione



dell'opposizione sospende il termine di efficacia del precetto, rendendo comunque necessaria e utile la proposizione dell'istanza di sospensione e contestando l'actio iudicati.

Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva rinviata per p.c. al 18.03.2020, poi rinviata al 15.07.2020 a causa della sospensione dell'attività processuale determinata dall'emergenza pandemica.

Le parti concludevano come segue:

La Regione Lazio: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione e previa sospensione in via cautelare, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione, dichiarare nullo l'atto di precetto per inesistenza/nullità del titolo esecutivo portante e che, quindi, l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri previdenziali riflessi".

Mele Engineering, richiamando tutte le difese già svolte nei precedenti scritti e in occasione delle precedenti udienze, insiste per la revoca della sospensione dell'esecutività del titolo e per l'integrale rigetto delle avverse domande. In particolare, oltre alle eccezioni di giudicato, si osserva che è stata tempestivamente depositata in atti, con deposito telematico registrato nel fascicolo d'ufficio del procedimento in data 4 giugno 2019, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2029/2019, pubblicata in data 7 maggio 2019, che ha riformato integralmente la, quantomeno singolare, sentenza del Tribunale di Roma del 19775/2016 e che costituiva di fatto unico elemento a sostegno della richiesta di sospensiva dell'esecutorietà. Pertanto, avendo la sentenza della Corte d'Appello in parola – pubblicata successivamente alla prima udienza del presente procedimento – confermato la validità e l'efficacia dei lodi arbitrali resi in data 7 ottobre 2005 e 28 luglio 2009 in favore di Mele Engineering nei confronti di Regione Lazio, condannando altresì Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio per oltre Euro 110.000,00, risulta incontrovertibile l'efficacia, la validità e l'esecutività del Lodo arbitrale del 28 luglio 2009, titolo esecutivo oggetto della presente opposizione e che, si ricorda, non è mai stato impugnato da Regione Lazio. Mele Engineering insiste pertanto per le già rassegnate conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - in via cautelare, revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo; -in via preliminare, accertare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda proposta da parte attrice per i motivi dedotti in narrativa; – in via subordinata all'eccezione di inammissibilità, rigettare le avverse pretese perché oggetto di giudicato e comunque non provate in fatto e dritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio". Le parti depositavano comparsa conclusionale e memorie di repliche.



Preliminarmente deve essere qualificata la presente domanda quale opposizione preventiva all'esecuzione contestandosi il diritto della Mele Engineering in proprio ed in qualità di mandataria ad agire in executivis sulla base dei due lodi arbitrali emessi in data 7.10.2005 e 28.07.2009, muniti della formula esecutiva e notificati alla controparte, posto che l'opponente contesta l'inesistenza e nullità del lodo arbitrale a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 19775/2016 del 24.10.2016, la mancanza di un valido titolo rilevata l'indeterminatezza del titolo sotto il profilo soggettivo e comunque, il quantum debeatur sotto il profilo della intimazione dei compensi degli arbitri quali autoliquidati in sede di pronuncia arbitrale e delle spese di registrazione di cui non sarebbe stata data prova del pagamento.

In secondo luogo, deve essere trattata l'*exceptio iudicati* sollevata da parte opposta in relazione alla sentenza ormai definitiva emessa dal Tribunale di Roma, n. 14141/2013, nell'ambito di opposizione a pignoramento presso terzi in relazione ai profili della indeterminatezza del titolo esecutivo e/o carenza di legittimazione attiva e per l'accertamento del pagamento delle spese di registrazione della sentenza.

Invero, la questione va risolta alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte che in relazione ad una decisione emessa in relazione ad un'opposizione ex art. 615 I c.p.c., ha ritenuto che il Tribunale – respingendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, fondata sulla medesima causa petendi dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, la cui decisione era oggetto del giudizio di legittimità) – aveva definitivamente accertato il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della medesima parte in forza di titolo esecutivo, rendendo irretrattabili le statuizioni sulle doglianze dedotte. Con la conclusione che la totale coincidenza di (alcune) delle cause petendi delle due opposizioni, di cui una decisa con sentenza passata in giudicato, spiegava effetti di giudicato sull'opposizione successivamente proposta (Cassazione civile, Sez. III, sent. 4 aprile 2019, n. 9316).

In quel caso si trattava di due opposizioni, di cui una a precetto e la seconda ad opposizione, orientamento confermato anche dalla sentenza di cassazione, sez. III, 17 Ottobre 2019, n. 26285, ma si ha ragione di ritenere che la medesima conclusione valga in merito alla sequenza inversa, opposizione all'esecuzione (rigettata), seguita poi da opposizione a (rinnovato) precetto, laddove le due azioni siano fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata.

Peraltro, in relazione alla particolare natura del giudizio di opposizione all'esecuzione, una volta ottenuto un giudicato di rigetto dell'opposizione stessa, questo potrà costituire un limite, rispetto ad altri giudizi di opposizione tra le stesse parti, solo per i motivi già dedotti (come accaduto nel caso



sottoposto alla Suprema Corte), ma non per i motivi sopravvenuti e, soprattutto, non per i motivi che potevano essere ivi dedotti ma che non sono stati spesi, potendosi così dar vita a plurimi procedimenti di opposizione all'esecuzione fino a quando ciò non sia precluso.

Pertanto, in relazione a quanto statuito dalla sentenza n. 14141/2013 Tribunale di Roma, si deve ritenere irretrattabile il *decisum* in ordine alla legittimazione attiva del raggruppamento temporaneo di Imprese Mele Engineering costituito con atto del 11.02.1998 ad agire in virtù dei detti lodi arbitrali (invero non prodotti) sulla constatata corrispondenza dello stesso soggetto indicato in tutte le parti delle pronunce arbitrali, senza alcuna incertezza in ordine al titolo esecutivo. Parimenti si deve ritenere irretrattabile l'accertamento in ordine alla persistenza del mandato di rappresentanza fino all'esaurimento dei rapporti processuali.

Il profilo vagheggiato di una indeterminatezza del titolo in relazione alle statuizioni condannatorie in quanto non correlate alle diverse quote di partecipazione della due società nella ATP non sembra, ove lo si voglia ritenere diverso motivo, idoneo a prospettare alcuna incertezza: invero la capogruppo è legittimata a richiedere l'intero, non riguardando il debitore la suddivisione interna del risarcimento.

Pure in merito alla asserita mancata prova dell'assolvimento da parte della Mele Engineering dell'imposta di registro sui detti lodi, la sentenza del 2013 ha statuito che vi è stato un esborso di €385.692,00 da parte dell'opposta e che a prescindere dalla parziale compensazione delle spese di lite operata dal Giudice, l'imposta di registro doveva essere posta integralmente a carico della Regione Lazio, principalmente soccombente con conseguente legittimità dell'intimazione.

Che, peraltro, la Mele Engineering abbia corrisposto l'intera somma dovuta a titolo di imposta di registro non è contestato tra le parti.

Quanto alla pretesa perenzione del precetto, con conseguente cessazione della materia del contendere, è sufficiente rilevare che secondo il disposto di cui all'articolo 481 c.p.c. se contro il precetto è proposta opposizione il termine di 90 giorni dalla sua notificazione rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.

Posto che il precetto è stato notificato il 18.09.2018 e l'atto di citazione in opposizione il 27.09.2018, il precetto non era perento al momento della notifica dell'opposizione, rimanendo poi sospeso il termine di efficacia.

Tanto premesso, il lodo arbitrale ove ritenuto titolo esecutivo assimilabile a quello giudiziale può essere contestato quale titolo esecutivo solo per fatti modificativi ed estintivi successivi alla sua formazione. Si deve, peraltro, verificare tale affermazione e stabilire se il sopravvenire di una sentenza



emessa dal Tribunale ordinario che dichiari l'inesistenza del lodo possa valere ed in che termini quale effetto estintivo.

Il lodo rituale, ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c., introdotto con la riforma del 2006, con norma ritenuta confermativa di orientamenti giurisprudenziali già consolidati, ha - dalla data della sua ultima sottoscrizione - gli effetti della sentenza pronunciata dalla autorità giudiziaria salvo quanto previsto dall'art. 825 c.p.c. (ossia una volta reso esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale a seguito di controllo formale).

In generale, per contestare il contenuto di un lodo arbitrale, è prevista una specifica normativa codicistica: può essere impugnato per nullità nel termine di 90 giorni dalla notificazione e comunque nel termine annuale dall'ultima sottoscrizione, per revocazione o per opposizione di terzo (art. 827 e ss c.p.c.).

Ove le vicende avessero seguito quel corso e la sentenza dichiarativa di inesistenza e comunque di nullità dei lodi fosse stata pronunciata dalla Corte d'Appello, vi sono pochi dubbi che si sarebbe applicata la regola generalmente ritenuta vigente in merito alla caducazione del titolo giudiziale.

Vale a dire l'art. 336 II c.p.c. per il quale "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".

Nell'alveo di questo orientamento si ritiene che l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo sia caducata immediatamente dalla sentenza che lo revoca, benché detta sentenza non abbia di per sé natura condannatoria ma dichiarativa. La soluzione adottata dalla giurisprudenza è quella dell'effetto caducatorio immediato.

Nel caso, invece, di titoli esecutivi stragiudiziali, la sentenza che in primo grado accerti, ad esempio, la nullità del mutuo, avendo natura dichiarativa, sarà in grado di caducare l'esecutività del titolo solo allorché sia passata in giudicato.

Il caso che ci occupa è, peraltro, singolare, in quanto nonostante l'orientamento dottrinale che tende ad accogliere una visione "para-giurisdizionale" del procedimento che si instaura per mezzo della clausola compromissoria per arbitrato rituale in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, vi sono margini per un'impugnativa del lodo arbitrale al di fuori dell'iter tipico di gravame alla Corte d'Appello (o con rimedio straordinario).

Si tratta di quei casi in cui è contestata l'esistenza del lodo o, a monte della clausola compromissoria e comunque della disponibilità delle materie conferite in arbitrato (rituale).





Invero, con recente sentenza, ad esempio, la Suprema Corte ha riconosciuto alla parte chiamata a partecipare all'arbitrato ma che non vi abbia partecipato, la possibilità di adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti, in quanto non è prevista la regolamentazione della contumacia nel giudizio arbitrale (Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 28/02/2019), n.5824 - peraltro, in detto caso, l'impugnazione era stata rivolta alla Corte d'Appello e sempre alla Corte d'appello era stato impugnato il lodo per il quale la Suprema Corte ha affermato che "Il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria" Cassazione civile sez. I, 02/05/2006, n.10132, con ciò significando l'esiguità di tale margine di sindacabilità al di fuori dei rimedi impugnatori previsti.

In tali casi residuali viene riconosciuto al soggetto interessato di ricorrere direttamente al Tribunale ordinario.

Peraltro, in dette ipotesi, la sentenza emessa dal Tribunale ordinario non è la sentenza emessa in sede di gravame dalla Corte d'Appello che può giovare dell'effetto rescindente di cui all'art. 336 II c.p.c. ma è una sentenza di primo grado che, negando *ab imis* la natura del lodo quale atto equiparabile alla sentenza, lo tratta alla stregua di un titolo esecutivo stragiudiziale.

Da ciò si deve dedurre che la sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato l'inesistenza del lodo non tempestivamente impugnato (per annullamento in autotutela con effetti ex tunc degli atti amministrativi asseritamente contenenti la clausola compromissoria), avendo natura dichiarativa, possa esplicare il proprio effetto caducatorio solo con il passaggio in giudicato di detto accertamento.

Secondo la tesi che attribuisce alla sentenza del Tribunale di Roma in quanto emessa su titolo giudiziale, natura immediatamente rescindente e caducatoria dell'efficacia esecutiva dei titoli, l'inibitoria concessa, nelle more del gravame, dalla Corte d'Appello non avrebbe restituito detta efficacia ai lodi.

Invece, ove si ritenga che la sentenza di primo grado, operando al di fuori dell'iter impugnatorio del lodo, tratti lo stesso quale titolo stragiudiziale, si deve ritenere rilevante la natura condannatoria o meno di detta sentenza, ricavandone che per i capi meramente accertativi gli stessi debbano considerarsi privi di esecutività fino al passaggio in giudicato della sentenza.





Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno l' idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che l' art.282 c.p.c., nel prevedere la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili di essere coattivamente fatte valere secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.

In altri termini, la disciplina dell' esecuzione provvisoria di cui all' art.282 c.p.c. trova attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un' esigenza di adeguamento della realtà fattuale alla statuizione giuridica che, evidentemente, manca nelle pronunce di natura costitutiva e di mero accertamento. (Cfr Cass., sezioni unite, 22 febbraio 2010 n.4059).

Pertanto, rilevato che il lodo arbitrale è stato dichiarato inesistente e nullo, con una statuizione di tipo dichiarativo, mentre la statuizione relativa alle restituzioni è di tipo condannatorio solo per tale tipologia di statuizioni (ivi comprese la condanna alle spese di giudizio) sono suscettibili di sospensione ex art. 283 c.p.c.

Il motivo relativo all' inesistenza del titolo esecutivo deve, quindi, essere disatteso.

Quanto alla contestazione relativa alla mancata debenza di quanto intimato a titolo di spese ed onorari del collegio arbitrale, in ragione della mancata accettazione da parte della Regione Lazio dei compensi dovuti agli arbitri, l' opponente sottolinea l' irrilevanza dell' esborso effettuato dalla controparte e comunque l' illegittimità della intimazione di pagamento in rivalsa.

In effetti, il disposto normativo all' articolo 814 c.p.c. statuisce che gli arbitri hanno ben diritto al rimborso delle spese e all' onorario, ma quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell' onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l' accettano. In tal caso, l' onorario è determinato dal Presidente del tribunale con ordinanza che è espressamente indicata quale titolo esecutivo, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

Secondo la giurisprudenza, “la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio” (Cassazione



civile, sez. I, 26/09/2014, n. 20371). Da ciò derivando la mancanza di esecutività di tale capo della pronuncia arbitrale.

La Regione Lazio afferma di non avere mai accettato la proposta di liquidazione degli arbitri né la Mele Engineering ha allegato alcunché in merito, da un lato ritenendo cessata su questo punto la materia del contendere per la ritenuta perenzione del precetto, dall'altro limitandosi ad affermare di avere versato le somme richieste a titolo di rivalsa nel corso della procedura arbitrale ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c. a titolo di anticipazione delle spese senza alcuna contestazione della Regione Lazio ed al fine di evitare la sospensione della procedura arbitrale.

Invero, si deve sottolineare che l'art. 816 septies c.p.c. è stato introdotto dalla riforma del 2006 e, quindi, sarebbe al più richiamabile per il lodo del 2009; peraltro, anche in detto caso, l'anticipazione delle spese prevedibili (e non degli onorari) ove eseguita da una sola parte non pare costituire titolo esecutivo nei confronti dell'altra.

In definitiva, l'opposta non ha fornito la prova dell'accettazione da parte della Regione Lazio che non poteva essere onerata di fornire la prova negativa, anche a prescindere dalla questione se tale accettazione avrebbe comportato de plano l'esecutività del lodo su detta statuizione.

Pertanto, deve ritenersi illegittima l'intimazione di pagamento per la somma di €577.655,56 oltre ad interessi per €53.660,31 al 31.07.2017, di cui alla voce del precetto intitolata genericamente "spese di funzionamento del Collegio arbitrale, onorari degli arbitri, compensi del CTU e della Segreteria".

In ultimo, quanto alla determinazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati al 31.07.2017 in €2.957.656,45 sulla sorte di €11.244.385,97, la Regione Lazio allega prospetto dal quale si evince che l'importo per rivalutazione ed interessi dal 23.07.2009 al 31.07.2017 debba essere conteggiato in €2.373.305,79.

Sul punto la Mele Engineering nulla contesta. Pertanto, si deve confermare la correttezza del conteggio effettuato dalla Regione Lazio, ritenendo indebita ed illegittimamente richiesta la somma di €584.350,21 fino al 31.07.2017, quale differenza tra l'importo richiesto e quello corretto.

In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta per quanto attiene la ritenuta illegittimità delle somme intimate a titolo di spese ed onorari del Collegio arbitrale e per la differenza menzionata nella richiesta a titolo di interessi per l'importo complessivo di €1.215.666,08 (584.350,21+577.655,56+53.660,31).



Quanto al governo delle spese, la soccombenza prevalente della Regione Lazio, giustifica la compensazione delle spese per un terzo, spese da computare nello scaglione da €8 milioni e uno a 16 milioni di euro al parametro medio senza la fase di trattazione.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**P.Q.M.**

1) Accoglie parzialmente l'opposizione promossa da Regione Lazio nei confronti dell'atto di precetto notificato in data 18.09.2018 di MELE ENGINEERING PROF. ING. MICHELE MELE E ING. GIUSEPPE SFORZA ASSOCIATI e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo di €1.215.666,08 con interessi calcolati al 31.07.2017;

2) Condanna la Regione Lazio a rifondere le spese di lite a favore di MELE ENGINEERING PROF. ING. MICHELE MELE E ING. GIUSEPPE SFORZA ASSOCIATI liquidate per la quota dei 2/3, in €30.000, oltre spese generali, Cpa e Iva se dovuta.

**P.Q.M.**

Roma, 12 gennaio 2021

Il Giudice  
dott. Cristina Pigozzo

